



PEC

Venezia, _____ 2018

Avvocatura Distrettuale dello Stato

PROTOCOLLO AdSP MAS.E.0011026.30-08-2018

Partenza N. _____

REGISTRI

Risposta a nota

20.08.2018 n. 190/SG/LEG_

CS #3050/2018/BRU

da citare integralmente nella risposta

Oggetto: CS #3050/2018/BRU _____ ACQUISIZIONE PARERE VIA PER OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE STRATEGICA: Terminal plurimodale offshore al largo della costa di Venezia.

ALL' AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DI VENEZIA

Con riferimento alla richiesta di parere in riscontro e di cui all' oggetto, la Scrivente osserva che la procedura di approvazione del progetto preliminare del "terminal plurimodale offshore al largo della costa veneta-progetto preliminare terminal containers", (presentato dal Magistrato alle Acque di Venezia ex art.183 co.3 Dlgs.163/2006) resta disciplinata da quest' ultimo, a norma dell' art.216 co.1bis del Dlgs.50/2016 e succ.modd.

Soggetto attuatore ed aggiudicatore risulta essere l' Autorità Portuale in forza di quanto dispone l' art.18bis della legge nr.84/1994, sia nel testo vigente dal 2012 che in quello vigente dopo la riforma (Dlgs.169/2016 e 232/2017) come peraltro indicato nel parere CT-VIA nr.1320/2013, pag.8, righe 7-9.

In particolare si osserva che sembra imminente l' espressione del parere da parte del Consiglio superiore dei LL.PP. a norma dell' art.165 Dlgs.163/2006 cui, se positivo, dovrà seguire l' approvazione da parte del CIPE del progetto preliminare (contestualmente al provvedimento di compatibilità ambientale, sempre di competenza del CIPE).

Dovrà pertanto essere il CIPE, nell' esercizio della sue competenze, a dover chiudere la procedura valutando anche la compatibilità ambientale, sottolineando che la valutazione finale di compatibilità ambientale sul progetto definitivo dovrà essere assunta dopo l' ulteriore fase disciplinata dall' art.185 Dlgs.163/2006, e che eventualmente in tale fase si porrà il problema se aggiornare e/o rinnovare la VIA, e solo qualora ne sopravvenga la necessità.

Pare quindi che debba escludersi che l' Autorità portuale sia competente ad assumere ulteriori iniziative prima della deliberazione da parte del CIPE di cui alla prima parte del co.6 dell' art.183 Dlgs.163/2006; parimenti pare debba escludersi che in questa fase possa essere rinnovata e/o aggiornata la VIA, non essendosi ancora chiuso il relativo procedimento e non avendo neppur cominciato a decorrere il termine quinquennale di cui all' art.26 co.6 Dlgs.152/2006.

Si resta a disposizione.

L' AVVOCATO INCARICATO
AVV. ANTONELLO BRUNETTI
COR: TERMINAL PLURIMODALE

L' AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO
AVV. STEFANO MARIA CERILLO

AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA - apv@port.venice.it - 36048-30/08/2018-P-aooe AL:3050/2018